

**REGOLAMENTO (CE) N. 2833/2000 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2000**

**che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2001 a
norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 7/2000 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 517/94, contingenti quantitativi all'importazione di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e ha previsto, all'articolo 17, paragrafo 2, che tali contingenti siano assegnati nell'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il criterio «primo arrivato, primo servito».
- (2) L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 517/94 consente, in determinate circostanze, di ricorrere a metodi di assegnazione diversi da quello basato esclusivamente sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri, nonché di suddividere i contingenti in frazioni o di riservare parte di un limite quantitativo specifico alle domande corredate della prova di precedenti risultati in materia d'importazione.
- (3) Per evitare di perturbare indebitamente la continuità degli scambi, è opportuno adottare, prima che inizi l'anno contingenziale, le modalità di gestione e di ripartizione dei contingenti istituiti per il 2001 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio.
- (4) Le misure contenute nel regolamento (CE) n. 2629/1999 della Commissione, del 13 dicembre 1999, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2000 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 394/2000 ⁽⁴⁾, si sono dimostrate soddisfacenti.
- (5) Si ritiene quindi opportuno rendere meno rigido il metodo di assegnazione basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in modo da soddisfare il maggior numero possibile di

operatori, limitando a un massimale i quantitativi attribuiti a ciascuno di essi.

- (6) La Commissione ha ricevuto richieste di incremento dei massimali per operatore attribuiti alle importazioni di prodotti tessili originarie della Corea del Nord. A giustificazione di tali richieste vi è l'esigenza di consentire che le spedizioni siano effettuate in condizioni economiche adeguate.
- (7) Occorre tuttavia garantire per quanto possibile una certa continuità degli scambi commerciali e, a tal fine, si ritiene opportuno, anche per una gestione efficace dei contingenti, consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2001 a concorrenza dei quantitativi importati, per ciascuna categoria tessile e per ciascun paese terzo, nel corso del 2000.
- (8) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, è opportuno prevedere che ciascun operatore, dopo aver utilizzato il 50 % di una licenza, possa presentare una nuova domanda di licenza non superiore a un quantitativo predeterminato, sempreché nei contingenti in questione rimangano quantitativi disponibili.
- (9) Ai fini di una buona gestione, occorre fissare la durata di validità delle autorizzazioni d'importazione a nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e autorizzare gli Stati membri a rilasciare le autorizzazioni solo previa notifica della decisione della Commissione e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certifichi, salvo espressa indicazione contraria, di non aver già beneficiato all'interno della Comunità, per le categorie e i paesi in questione, di un'autorizzazione d'importazione a norma del presente regolamento. Tuttavia le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2002, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della richiesta di proroga.
- (10) Il Kosovo, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è sottoposto ad un'amministrazione civile internazionale da parte della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), che ha istituito un'amministrazione doganale separata. È pertanto opportuno utilizzare per il paese in questione la denominazione «Repubblica federale di Jugoslavia compreso il Kosovo».

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 321 del 14.12.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 22.2.2000, pag. 33.